

PREMESSA

(A) La legislazione italiana attribuisce al Presidente di una società sportiva (intendendosi tecnicamente sia un'associazione sia una società), che gestisce un impianto tennistico, la responsabilità di concedere l'uso dei campi solo a chi è in possesso di un certificato medico di idoneità fisica all'attività agonistica o non agonistica.

Secondo la regolamentazione FIT, approvata quasi all'unanimità anche in Assemblea non può essere ammesso ad utilizzare un campo da tennis chi non sia in possesso della tessera atleta o della tessera atleta non agonista, o socio frequentatore.

Non ci sono eccezioni di alcun genere per chiunque,

Al giocatore occasionale -che non sia in possesso della tessera atleta o tessera atleta non agonista, deve essere impedito di accedere ai campi da tennis-

Nel caso in cui un socio o un frequentatore occasionale utilizzi un campo da tennis, senza avere la tessera atleta o la tessera atleta non agonista, scatta per il Presidente della società la responsabilità per infrazione disciplinare e, se malauguratamente il tennista muore, il Presidente è il primo a rispondere in sede penale di omicidio colposo ed ad essere esposto in sede civile all'azione risarcitoria milionaria dei parenti del defunto.

La legge riguarda indistintamente sia le società affiliate alla Federazione Italiana Tennis, sia quelle affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva, sia quelle non affiliate ad alcun ente.

Tutti i soci di un affiliato devono essere tesserati almeno con una dei seguenti tipi di tessera:

1. Tessera atleta, per chi svolge attività agonistica
2. Tessera atleta non agonista, per chiunque utilizza un campo da tennis anche occasionalmente
3. Tessera socio, per tutti gli altri soci che non praticano attività sportiva, nessun escluso, senza eccezioni.

Certificato Medico

Il certificato medico di idoneità **all'attività sportiva non agonistica** non è valido se non è conforme a quello dettato dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, che di seguito si riproduce.

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico

D.M. 24 aprile 2013

Nata/o a .. .---il Sig.ra | Sig... residente a Via

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

(Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore)

Il che significa che il medico certificatore, che può essere anche il medico di base o il pediatra deve:

- 1) effettuare la visita medica sulla persona
- 2) rilevare i valori di pressione arteriosa
- 3) eseguire un ECG elettrocardiogramma o esaminare il referto di un tracciato ECG anche se non recente, ma deve indicarne la data; per gli over 60 l'ECG deve essere eseguito annualmente).

Un certificato, non conforme a quello dettato dal decreto ministeriale, non è valido ed è come inesistente.

Certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica del tennis

La disciplina è contenuta nel Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 che, per l'idoneità all'attività agonistica del tennis, prescrive tassativamente i seguenti accertamenti:

- 1) visita medica
- 2) esame completo delle urine
- 3) elettrocardiogramma a riposo
- 4) elettrocardiogramma dopo sforzo
- 5) spirometria.

Il certificato può essere rilasciato solo da strutture pubbliche oppure da organizzazioni private riconosciute o da medici sportivi entrambi autorizzati dall'ente Regione.

Un certificato, non rilasciato secondo 1o schema allegato a Decreto ministeriale del